

## **Allegato 22)**

### **MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA REVISIONE ALLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI**

#### **Art. 1**

##### **Campo di applicazione e oggetto della revisione**

Il presente decreto disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, circa la natura sia consulenziale sia accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli. Il presente decreto non si applica alle Banche di Credito Cooperativo ed alle Società di mutuo soccorso, fatta eccezione per le modalità di trasmissione telematica di cui all'articolo 6. Le revisioni nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220. La suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 23 della L.R. 27/2007.

#### **Art. 2**

##### **Periodicità della revisione**

Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni pari. La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Sono soggette a revisione annuale:

- le società cooperative e consorzi di cui all'articolo 1 della Legge n. 381/1991;
- le società cooperative e consorzi di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge n. 59/1992;
- le società cooperative e consorzi di cui all'articolo 15, comma 2, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 220/2002;

nonché quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.

#### **Art. 3**

##### **Revisione straordinaria**

Le revisioni straordinarie agli enti cooperativi sono disposte dall'Autorità di vigilanza sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, così come disposto dall'art. 14, comma 6, L.R. 27/2007

#### **Art. 4**

##### **Revisori di enti cooperativi**

Vengono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti individuati all'articolo 14 della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.

**Art. 5**  
**Modalità di svolgimento della revisione**

La revisione viene effettuata da uno o più revisori appositamente incaricati dalle strutture a ciò legittimate e, nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato. In tal caso è necessario allegare al verbale di revisione copia della delega.

Qualora il revisore lo ritenga utile ai fini delle verifiche, può consentire che il rappresentante della cooperativa venga assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia.

La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente.

Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

Gli enti assoggettati a revisione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.

Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede.

Se la revisione viene effettuata in luogo diverso dalla sede sociale, il legale rappresentante dell'ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta. L'attività revisionale deve svolgersi esclusivamente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Il revisore può trattenere, per non più di quindici giorni, purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri sociali, i registri ed i documenti, avendo altresì facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione.

**Art. 6**  
**Verbale di revisione – Sezione Rilevazione/Sezione Accertamento**

Le risultanze dell'attività di revisione ordinaria e straordinaria devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale (all.n.1) approvato con il presente decreto e nei conseguenti allegati

Il verbale deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ente ovvero in caso di sua assenza o impedimento dai soggetti a cui spetta statutariamente la rappresentanza, con obbligo di annotazione delle osservazioni o delle controdeduzioni e con facoltà di presentazione di osservazioni o di controdeduzioni al soggetto che ha conferito l'incarico di revisione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura della verifica ispettiva. In caso di accoglimento totale o parziale il Servizio o l'Associazione potrà disporre ulteriori accertamenti attraverso la richiesta di integrazioni (all. n.8).

In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della cooperativa, per qualsiasi motivo, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, ovvero, in difetto della stessa, con lettera raccomandata all'indirizzo della sede sociale risultante dal citato Registro. Copia dell'avvenuto ricevimento della notifica andrà trasmessa al soggetto che ha conferito l'incarico.

Al termine delle verifiche ordinarie e straordinarie, il revisore ha l'obbligo di trasmettere il verbale di revisione – Sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l'incarico, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della cooperativa o del suo delegato.

I revisori incaricati dal Servizio regionale competente in materia di vigilanza cooperativa (di seguito Servizio) e le revisioni effettuate da parte dell'Associazione devono essere trasmesse all'autorità di vigilanza cooperativa mediante l'applicativo IOL (Istanze on Line) messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Qualora, a completamento delle verifiche, il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa (all. n. 2) a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato, specificando altresì la documentazione da prodursi a cura della società revisionata a comprova dell'avvenuta regolarizzazione.

Il termine di diffida, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i 15 (quindici) e i 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del verbale, secondo la prudente valutazione del revisore, considerando la natura e la consistenza delle irregolarità riscontrate.

Allo scadere del termine fissato, il revisore verifica l'effettiva rimozione delle irregolarità, compilando la Sezione-accertamento del verbale di revisione (all. n.1).

Il verbale di revisione Sezione-accertamento è inviato a cura del revisore al soggetto che ha attribuito l'incarico, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dai soggetti a cui spetta statutariamente la rappresentanza della cooperativa.

Nel caso in cui il legale rappresentante della cooperativa si rifiuti di sottoscrivere digitalmente, per qualsiasi motivo, il verbale di revisione Sezione accertamento, quest'ultimo dovrà essere notificato, a cura del revisore, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, ovvero, in difetto della stessa, con lettera raccomandata all'indirizzo della sede sociale risultante dal citato Registro. Copia dell'avvenuto ricevimento della notifica andrà trasmessa al soggetto che ha conferito l'incarico.

Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, l'ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale Sezione accertamento al soggetto che ha conferito l'incarico di revisione. In caso di accoglimento totale o parziale il Servizio o l'Associazione potrà disporre ulteriori accertamenti attraverso la richiesta di integrazioni al verbale (all. n.8).

Il Servizio e l'Associazione che ricevono in via telematica il verbale sono tenuti a verificare la completezza dello stesso e se l'eventuale diffida o i provvedimenti proposti siano coerenti con le risultanze dell'attività revisionale, disponendo, ove necessario e sentito il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale (all.n.8) sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.

La richiesta di integrazione verrà effettuata attraverso la compilazione dell'apposito modello (all. n.8)

Le integrazioni sono riportate secondo lo schema nel verbale di supplemento di verifica (all.n.9).

## **Art. 7**

### **Relazione di mancata revisione/accertamento**

Nel caso in cui venga accertata l'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza, a causa del comportamento ostativo o comunque all'irreperibilità del legale rappresentante dell'ente, il revisore incaricato redige la relazione di mancata revisione (all.n.5), che deve essere sottoscritta digitalmente dal revisore e trasmessa tempestivamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

L'impossibilità può ritenersi accertata ove il revisore abbia provveduto a trasmettere, senza ottenere risposta, all'indirizzo di posta elettronica certificata della cooperativa, risultante dal registro delle imprese, due PEC: la prima, contenente la notifica dell'incarico di vigilanza, e la seconda contenente la diffida a consentire la revisione.

Qualora il predetto indirizzo di posta elettronica certificata risulti inesistente o non valido, il tentativo di contatto deve essere effettuato mediante l'invio della diffida (all. 3) tramite lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede legale della società risultante dal Registro delle imprese e presso il domicilio effettivo del legale rappresentante riscontrabile dal certificato di residenza.

Nel caso in cui l'impossibilità di contattare la cooperativa si manifesti in fase di accertamento, il revisore redige la relazione di mancato accertamento previa trasmissione della diffida (all. n. 4) con le modalità sopra citate.

La relazione di mancata revisione/accertamento deve essere sottoscritta digitalmente dal revisore e trasmessa in via telematica al soggetto che ha conferito l'incarico, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di redazione della stessa.

Tale fattispecie si configura quale ipotesi di reato ai sensi dell'articolo 2638 c.c. ("Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche di vigilanza") e pertanto il revisore incaricato deve redigere personalmente il rapporto e trasmetterlo direttamente, corredato da copia della relazione di mancata revisione con i relativi allegati, all'Autorità giudiziaria competente, così come disposto dall'art. 331 c.p.p.

**Art. 8**  
**Conclusione della revisione cooperativa**

Il Servizio, o le Associazioni, entro novanta giorni dal ricevimento delle risultanze conclusive, senza rilievi di irregolarità, della revisione redigono i certificati o le attestazioni di cui agli allegati (all. n. 6 e 7) che vengono notificati a mezzo posta elettronica certificata alla cooperativa di riferimento.

In caso di revisione straordinaria, conclusasi senza rilievi di irregolarità, non è prevista la redazione da parte del Servizio del certificato di revisione di cui all'allegato n.6

**Art.9**  
**Adozione provvedimenti**

L'Associazione, valutate le risultanze della revisione cooperativa, qualora ritenga che ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del verbale, trasmette il medesimo al Servizio con la relativa proposta.

Nel caso in cui il Servizio ritenga che non ricorrano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti, entro 30 (trenta) giorni restituisce, con nota motivata, il verbale all'Associazione per il rilascio dell'attestazione di revisione.

Il Servizio, valutata la sussistenza dei requisiti per l'assunzione dei provvedimenti, li predispone ovvero ne trasmette copia ad altra autorità di vigilanza competente, informandone l'Associazione in caso di cooperativa aderente.

In caso di revisioni a cooperative non aderenti alle Associazioni, se il Servizio valuta che non ricorrono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti in sede di revisione, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del verbale ha facoltà di rilasciare la certificazione di revisione.

**Art. 10**  
**Competenze revisionali**

Si intendono revisionate nel biennio le cooperative nei confronti delle quali la fase di rilevazione, iniziata entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.

Le revisioni annuali si intendono effettuate nell'esercizio di competenza qualora la fase di rilevazione, iniziata entro il termine annuale di riferimento, si concludano entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

All'inizio di ciascun anno/biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di revisionare prioritariamente le cooperative loro associate non vigilate nell'anno/ biennio precedente

**Art. 11**  
**Nuove adesioni**

Si considerano aderenti gli enti cooperativi per i quali la rispettiva Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di riferimento abbia deliberato l'accettazione dell'adesione.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui appartiene la titolarità della vigilanza rileva la data di protocollo in arrivo al Servizio della comunicazione di ammissione, di recesso o di esclusione, proveniente dalle Associazioni nazionali di riferimento.

In caso di enti cooperativi aderenti a più Associazioni, va inoltre allegata la dichiarazione degli stessi che individua l'Associazione legittimata a svolgere la funzione di vigilanza per il biennio od anno revisionale.

**Art. 12**  
**Durata della revisione**

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione ordinaria agli enti cooperativi deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della stessa.

L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine fissato con la diffida.

Il supplemento di verifica deve essere ultimato nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla ricezione della relativa richiesta di integrazioni, formulata dal soggetto che ha conferito l'incarico.

La revisione straordinaria deve essere avviata entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'eseguibilità dell'incarico medesimo ed entro 3 (tre) giorni deve esserne data comunicazione al Servizio, tramite posta elettronica certificata.

Lo stesso incarico deve essere completato entro i successivi 90 (novanta) giorni, con la redazione del verbale e l'irrogazione dell'eventuale diffida, che deve contenere il termine entro il quale deve essere adempiuta.

I termini della revisione straordinaria inerenti l'effettuazione dell'accertamento e del supplemento di verifica sono gli stessi della revisione ordinaria.

Salvo che in caso di giustificati motivi oggettivi, l'inosservanza dei termini per l'inizio dell'attività revisionale straordinaria comporta la decadenza dall'incarico ed il nuovo conferimento dello stesso.

### **Art. 13 Concessione proroga**

Il soggetto che ha attribuito l'incarico, qualora il revisore rilevi in fase di revisione, accertamento o supplemento di verifica fatti eccezionali, debitamente documentati, che non permettono di concludere l'attività revisionale nei termini di cui all'art. 11, valutata la relativa coerenza, può concedere una proroga alla durata della revisione.

### **Art. 14 Estratto del processo verbale**

Per "estratto del processo verbale" relativo alla revisione, effettuata nei confronti delle società cooperative e loro consorzi, cui si riferisce l'articolo 18, comma 6, della Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27, deve intendersi almeno la parte relativa alle conclusioni, all'eventuale sezione-accertamento ed alla proposta dei provvedimenti, ove redatta.

### **Art. 15 Dichiarazione sostitutiva**

La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 19, comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 deve essere prodotta utilizzando il modello che con il presente decreto viene approvato (all. 10).

### **Art. 16 Tutela della riservatezza**

Sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che, per tale motivo, ne detengano le risultanze.

### **Art. 17 Aggiornamento della modulistica**

Il Servizio cura l'adeguamento e la pubblicazione della modulistica con riferimento alle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale tempo per tempo competenti in materia di vigilanza cooperativa.